



Gruppo Consiliare "Uniti per Calci"

EMENDAMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO "ARTT. 19 E 23BIS L.R. 65/2014 - PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI CALCIO E VICOPISANO – ADOZIONE".

In riferimento a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il sottoscritto consigliere Giulio Messerini a nome del Gruppo Consiliare "Uniti per Calci", presenta i seguenti emendamenti al punto 3) dell'Ordine del Giorno "Artt. 19 e 23bis L.R. 65/2014 - Piano Operativo intercomunale di Calci e Vicopisano – Adozione" del Consiglio Comunale del 26/11/2025.

Gli emendamenti di seguito elencati si intendono da discutere e votare uno per uno nell'ordine scritto, per le soppressioni o le modifiche o le aggiunte al Doc. 2 - Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

- 1) All'art. 5 comma 3 dopo - *disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile*; aggiungere:
- disponibilità dell'approvvigionamento per l'energia elettrica e termica.
- 2) All'art. 8 tabella *Limite dimensionale degli alloggi*, sostituire:
50 mq. con 65 mq., 32 mq. con 45 mq. per i sistemi della residenza A1, A2 e A3;
75 mq. con 65 mq., 50 mq. e 32 mq. con 45 mq. per i sistemi della residenza Classi 1, 2 e 3;
60 mq. con 50 mq., per i sistemi della residenza B1, B2 e B3;
75 mq. e 50 mq. con 65 mq., 32 mq. con 45 mq., per il territorio rurale.
- 3) All'art. 8 tabella *Limite dimensionale degli alloggi*, eliminare:
la NOTA sui ripostigli e la specifica "di cui 5 mq, ripostiglio".
- 4) All'art. 9, eliminare:
commi 2, 3 e 4, in quanto in contrasto con la normativa nazionale e regionale, specialmente per quanto attiene gli accordi tra privati per le distanze inferiori.
- 5) All'art. 9, dopo il comma 1, aggiungere:
Il presente articolo sostituisce e annulla l'art. 4 dell'Allegato A del Comune di Calci del Regolamento Edilizio Unificato.
- 6) All'art. 11 comma3, eliminare:
deve inoltre essere dimostrato, con riferimento alla porzione preesistente dell'immobile, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario ovvero 1 mq ogni 20 mc di costruzione dal 01/09/1967 (data di entrata in vigore della legge 765/1967 che ha introdotto l'art. 41-sexies della legge 1150/1942) e 1 mq ogni 10 mc di costruzione dal 07/04/1989 (data di entrata in vigore della legge 122/1989 che ha modificato l'art. 41-sexies della legge 1150/1942).
- 7) All'art. 17 comma 6, sostituire:
100 mq con 130 mq.
- 8) All'art. 18 comma 1, dopo *costruzioni in aderenza o sopraelevazioni*, aggiungere:
o chiusura di logge, porticati, balconi, terrazze o simili, già rientranti nella superficie coperta e nella sagoma.



Gruppo Consiliare "Uniti per Calci"

- 9) All'art. 21 comma 3, aggiungere dopo il punto:
nonché da abitazione rurale ad abitazione civile, per i fabbricati storici o comunque costruiti in data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977;
- 10) All'art. 22 tabella *Usi non ammessi per il Sistema Ambientale*, eliminare:
Dir 1 per la zona E4, ovvero dovrebbe essere un uso ammesso;
Dir 3 per la zona E5, ovvero dovrebbe essere un uso ammesso.
- 11) All'art. 33 comma 2, aggiungere:
Dir 3.
- 12) All'art. 37 dopo *eliminazione di superfetazioni, elementi edilizi e impiantistici incongrui*, aggiungere:
con possibilità di recupero delle volumetrie demolite.
- 13) All'art. 38 dopo *eliminazione di superfetazioni, elementi edilizi e impiantistici incongrui*, aggiungere:
con possibilità di recupero delle volumetrie demolite.
- 14) All'art. 38 sostituire - *demolizione e ricostruzione senza incremento di volume*, con:
demolizione e ricostruzione con incremento di volume fino al 10% della superficie edificabile (SE) e oltre agli incrementi previsti dall'art. 13 delle presenti Norme.
- 15) All'art. 38 dopo - *addizione volumetrica "una tantum" fino al 10% della superficie edificabile (SE)*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall'art. 13 delle presenti Norme.
- 16) Agli artt. 39 e 40 dopo – *interventi di addizione volumetrica "una tantum" fino al 20% della superficie edificabile (SE) esistente*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall'art. 13 delle presenti Norme.
- 17) Agli artt. 39 e 40 dopo – *Sostituzione edilizia con contestuale incremento del 20% della superficie edificata (SE)*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall'art. 13 delle presenti Norme.
- 18) All'art. 40, aggiungere:
Dimensioni alloggi
La dimensione degli alloggi è normata all'art. 8 delle presenti norme.
Parcheggi
La dimensione dei parcheggi è normata all'art. 11 delle presenti norme.
- 19) All'art. 40, eliminare:
Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione sono soggetti alle seguenti limitazioni:
- dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici complessivi della lottizzazione originaria e coordinati con questi. in relazione ad allineamenti prescrittivi, altezze massime, indici di copertura, distanza da confini ed edifici, tipologie edilizie;



Gruppo Consiliare “Uniti per Calci”

- deve essere assicurata la coerenza architettonica dell’edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate esistenti;
- negli edifici condominiali e negli edifici a schiera gli interventi sono ammessi solo se interessano l’intero edificio o se sono assentiti da tutti i proprietari.

- 20) Agli artt. 43 e 44 dopo - *interventi di addizione volumetrica “una tantum” fino all’incremento massimo dell’indice di copertura previsto*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall’art. 13 delle presenti Norme.
- 21) Agli artt. 43 e 44 dopo – *Sostituzione edilizia con contestuale incremento del 30% della superficie edificata (SE)*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall’art. 13 delle presenti Norme.
- 22) All’art. 53 comma 2, aggiungere:
commerciale al dettaglio Com1.
- 23) All’art. 54 comma 3, aggiungere:
direzionale e di servizio Dir1 e Dir2.
- 24) All’art. 54 comma 3, eliminare:
(escluso il Tur2).
- 25) All’art. 54 comma 4, dopo *Non sono ammessi*, eliminare:
nuovi edifici rurali ad uso abitativo.
- 26) All’art. 54 comma 4, dopo *Edifici a destinazione d’uso non agricola*, eliminare:
di sostituzione edilizia e.
- 27) All’art. 55 comma 2, eliminare:
(escluso il Tur2).
- 28) All’art. 57 comma 3, eliminare:
(escluso il Tur2).
- 29) All’art. 57 comma 3, aggiungere:
commerciale al dettaglio Com1;
industriale e artigianale Ind2.
- 30) All’art. 57 comma 4, dopo *Non sono ammessi*, eliminare:
nuovi edifici rurali ad uso abitativo.
- 31) All’art. 57 comma 4, dopo *Edifici a destinazione d’uso non agricola*, eliminare:
di sostituzione edilizia e.
- 32) All’artt. 63 dopo – *contestuale incremento del 20% della SE esistente*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall’art. 13 delle presenti Norme.



Gruppo Consiliare "Uniti per Calci"

- 33) All'artt. 64 comma 2 dopo - *addizione volumetrica "una tantum" fino al 15% della superficie edificata (SE)*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall'art. 13 delle presenti Norme.
- 34) All'artt. 64 comma 2 sostituire:
15% con 20%.
- 35) All'artt. 64 comma 2 dopo – *sostituzione edilizia con contestuale incremento fino ad un massimo del 20% della SE esistente*, aggiungere:
oltre agli incrementi previsti dall'art. 13 delle presenti Norme.
- 36) All'artt. 72 comma 1 eliminare:
per fondi di superficie non inferiore a 2.000 mq e.
- 37) All'artt. 72 comma 1 modificare il primo punto come segue:
la SE non può eccedere 12 mq di SE per i fondi di superficie inferiore a 2.000 mq, 18 mq. di SE per i fondi di superficie compresa fra 2.000 e 5.000 mq., 24 mq di SE mq per i fondi di superficie compresa fra 5.000 e 10.000 mq. e 30 mq di SE per i fondi di superficie superiore a 10.000 mq.
- 38) All'artt. 72 comma 2 eliminare:
I'intervento non deve comportare la realizzazione di nuova viabilità;.
- 39) All'artt. 72 comma 2 eliminare:
l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si impegnano:
- a non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
- a mantenere il fondo in produzione e ad effettuarne la manutenzione ambientale;
- a rimuovere o demolire il manufatto al momento della cessazione dell'attività agricola.
- 40) All'artt. 84 comma 3 modificare “debitamente registrato all’Ufficio delle Entrate competente”, con:
debitamente registrato e trascritto presso i competenti pubblici uffici.
- 41) All'artt. 84 comma 3 dopo “alla registrazione”, aggiungere:
e trascrizione.
- 42) Agli artt. 86, 87 e 88 e 44 sostituire:
della o dalla Giunta con del o dal Consiglio.

Calci 24 novembre 2025


Giulio Messerini